

Ordinanza nr. 122 / 2020 - Prot. nr. 33396

Li, 09 NOV. 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19 concernente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 03/11/2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 concernenti misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che una delle misure di precauzione è la disinfezione degli ambienti con l'utilizzo di disinfettanti per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dal detto DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RACCOMANDA

a tutti gli amministratori di condominio, in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, di procedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti comuni almeno ogni 15 giorni.

Gli amministratori potranno ottemperare a tale obbligo attraverso ditte specializzate, imprese di pulizia, soggetti muniti di DPI, comproprietari muniti di DPI nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle raccomandazioni COVID-19.

ORDINA

a tutti gli amministratori di condominio, qualora risulti loro la presenza di un caso positivo COVID-19 all'interno dell'immobile, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, di procedere alla sanificazione degli ambienti comuni entro 48 ore dalla notizia e successivamente almeno ogni 15 giorni fino alla negativizzazione del soggetto. Gli amministratori dovranno ottemperare a tale obbligo attraverso ditte specializzate a cui affidare gli interventi di sanificazione secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, verificando l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, la presenza di requisiti morali e tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.M. 274/1997. La certificazione di avvenuta sanificazione degli ambienti dovrà essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 il mancato adempimento dell'intervento di sanificazione, nei casi prescritti ossia della presenza di soggetti positivi al COVID-19, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 secondo le indicazioni esplicitate nell'art. 4 del citato Decreto Legge 19/2020.

DISPONE

- ✓ la validità della presente ordinanza fino al 31 gennaio 2021.
- ✓ la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino ed alla Regione Campania.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ≡ Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente TAR nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ≡ Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale vigilerà sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo